

**ATTIVITÀ RIPARATIVA A FAVORE DELLA
COLLETTIVITA'
DA PARTE DI CONDANNATI
CHE SCONTANO LA PENA IN AFFIDAMENTO IN PROVA**

CONVENZIONE TRA

**L'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Alessandria
e
Associazione "CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS" di Castellazzo B.da**

L'Ufficio per l'Esecuzione penale Esterna (di seguito denominato UEPE) di Alessandria (Codice Fiscale 96009360064), nella persona del **Direttore Reggente Ippedico Colomba** elettivamente domiciliato ai fini della presente convenzione, presso la sede legale, in via Piacenza n.31.

e

l'associazione *Castellazzo Soccorso Onlus sita in Castellazzo Bormida Via Pietro Caselli n. 69*, rappresentato da Barberis Enrico nato a Francavilla al Mare (CH) il 21/01/1957 elettivamente domiciliato in Via Pietro Caselli n. 69 Castellazzo Bormida

concordano

che il recupero e il reinserimento sociale di persone coinvolte in attività criminose passa anche attraverso la partecipazione di istituzioni ed associazioni, al fine di sostenere la costituzione di legami sociali improntati alla solidarietà,

Visto che:

- L' art. 27 comma 3 della Costituzione, che recita: *"le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"*;
- la legge n.354/75, recante norme sull'ordinamento penitenziario, e successive modifiche, prevede all'art.47 che il condannato o l'imputato *si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato*;
- La legge n. 67 del 28.4.2014 che disciplina la "Messa alla Prova" la cui concessione è espressamente subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità;
- il D.P.R. 230/2000, riguardante il regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà, prevede:

- all'art.1 che *"il trattamento rieducativi è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale"*;
 - all'art.27 che la persona giunga ad una *"riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa"*;
 - all'art.68 c.6, che le *Direzioni degli Istituti e degli UEPE curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa*;
 - l'art.118 che il Servizio Sociale si adoperi a favorire *"una sollecitazione ad una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo"*.
- la legge 266/91 "Legge quadro sul volontariato" e la L.383/00 sulle "Associazioni di promozione sociale";

CONSIDERATO che la prescrizione *"il soggetto che richiede un programma trattamentale per la messa alla prova, devono, per quanto possibile, adoperarsi in favore della vittima del reato"*, sia questa persona fisica o la collettività, possono prestare attività riparativa a in favore della collettività;

CONSIDERATO che L'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna del Ministero di Giustizia contribuisce a realizzare percorsi di trattamento, riabilitazione, reinserimento sociale nei confronti di persone imputate o condannate che si trovano in stato di libertà, in detenzione o in misura alternativa, con attenzione, anche, alla dimensione della riparazione del danno conseguente alla commissione di un reato;

CONSIDERATO che lo svolgimento di attività a beneficio della collettività può costituire:

- una forma di riparazione che il condannato pone in essere verso la collettività, quale parte offesa del fatto criminoso;
- un'azione riparativa concordata tra vittima e reo quale risultato di un incontro di mediazione cui gli stessi abbiano consensualmente aderito;
- un'attività di indubbia valenza per il reo, in quanto risultato e momento di un percorso di reintegrazione sociale, che assume significato quale atto teso a rinsaldare il patto di cittadinanza;

CONSIDERATO che una forma di riparazione a favore della collettività può consistere nella prestazione di un'attività non retribuita da svolgersi enti o associazioni del territorio;

PRECISATO che non rientrano nella presente convenzione borse lavoro, tirocini lavorativi, lavori socialmente utili quali forme di avviamento al lavoro;

CONSIDERATO che il progetto individuale realizzato con il condannato deve tener conto del suo impegno lavorativo e della sue esigenze familiari;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Finalità

La presente convenzione ha lo scopo di :

- promuovere azioni concordi di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale,
- promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore della collettività,
- favorire la costituzione di una rete di risorse che accolgano imputati o affidati che hanno aderito ad un progetto riparativo;

Articolo 2 – Impegno delle parti

L' Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna si impegna a:

- collaborare con l'associazione segnalando di volta in volta il nominativo del soggetto in misura alternativa che aderisce all'attività gratuita a favore della collettività, previa acquisizione di impegno scritto dell'interessato, e dell'autorizzazione dello stesso ad utilizzare i dati sensibili. Per tutti i soggetti verrà fornita una scheda di presentazione in cui verrà specificato il tempo che la persona potrà dedicare all'attività riparativa e la professionalità professionale dello stesso, al fine di poterlo collocare al meglio all'interno delle strutture/risorse messe a disposizione, e –ove necessario- la durata della pena in esecuzione o del progetto trattamentale;
- comunicare il nominativo dell'assistente sociale incaricato di seguire il soggetto in esecuzione pena e con l'Ente può rapportarsi per ogni eventuale necessità;
- preparare e accompagnare l'accoglienza del soggetto nella struttura individuata,offrendo ogni necessario supporto;
- partecipare a periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento affrontando problemi che possono eventualmente insorgere tra il soggetto e il contesto in cui è inserito;

L'associazione (struttura in cui viene inserito) si impegna a:

- collocare presso la struttura che verrà individuata di volta in volta, il soggetto ammesso in attività di riparazione per le finalità di cui all'art. 1;
- prevedere per ogni singolo soggetto la presenza di un referente che affianchi la persona nel suo inserimento, lo supporti nello svolgimento del compito affidatogli e mantenga i rapporti con l'UEPE;
- collaborare con L'UEPE nel redigere un progetto individuale per ogni soggetto, che contempli l'attività di riparazione, il luogo in cui si svolge, il numero di ore e le modalità, progetto che verrà sottoscritto dall'interessato;
- verificare con cadenza periodica prestabilita, o ogni qualvolta si reputi necessario, con il CSSA e il condannato l'andamento dell'inserimento, per valutare l'opportunità di eventuali variazioni dell'attività, la sua prosecuzione o l'eventuale interruzione;
- comunicare trimestralmente all'UEPE le presenze del soggetto inserito;

- segnalare tempestivamente – e prima di un'eventuale rescissione del contratto- eventuali assenze, inadempienze o comportamenti non idonei;
- rilasciare al soggetto un attestato relativo alla durata e tipologia di attività prestata;

Articolo 3 – Durata e diritto di recesso

La presente convenzione, che non comporta per le parti alcun onere diverso da quelli sopraccitati, ha durata di anni uno ed ha efficacia dal momento della sua sottoscrizione.

Nei casi in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso, sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, attendere il reperimento di una soluzione alternativa presso altra struttura.

Per ogni controversia inerente l'applicazione o interpretazione del presente atto competente è l'Autorità Giudiziaria Ordinaria - foro di Alessandria.

L'associazione Castellazzo Soccorso Onlus **assume l'onere** dei premi assicurativi nei confronti dei soggetti inseriti.

L'associazione Castellazzo Soccorso Onlus **si riserva**, stante la frequentazione dei locali da parte dei bambini, l'accettazione dei soggetti in grado di interagire correttamente con l'utenza dell'associazione.

Alessandria, li 25/09/2014

Il Presidente
Della Castellazzo Soccorso Onlus
Enrico Barberis



IL DIRETTORE Reggente
Funzionario dell'Area
di Servizio Sociale
(Dott.ssa Colomba IPPEDICO)